Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI PEGOGNAGA

STATUTO

adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21.12.1999
con deliberazione n. 123
e modificato con successivo atto Consiglio Comunale n. 4 del 01.02.2000
Esecutiva con provvedimento O.RE.CO del 10.02.2000 n. 82

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
Comune di Pegognaga

1. Il Comune di Pegognaga è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita le funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2
Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Pegognaga è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori dei centri abitati di Pegognaga, Polesine, Sacca e Galvagnina nonchè dalle borgate e case sparse.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Pegognaga.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale, e riconosciuto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3
Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini/e, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

2. In conformità ai principi della Costituzione, il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani e dell'integrazione razziale mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a far del Comune una terra di pace. Il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Art. 4
Tutela della salute e dell'incolumità pubblica

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
3. Il Comune cura altresì la tutela e la promozione della sicurezza e della salute dei cittadini/e e della prevenzione dei rischi presenti nel territorio comunale o che abbiano influenza sulla popolazione del Comune, attraverso l'organizzazione del servizio comunale di protezione civile e in particolare dei servizi di prevenzione e previsione dei rischi, preparazione alle eventuali emergenze e soccorso alla popolazione in caso di catastrofi e calamità.

Art. 5
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, privilegiando, a tali fini, le forme collaborative di cui agli articoli 64, 65, 66 e 67 del presente Statuto.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 6
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da appositi criteri predeterminati che devono altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni ai relativi oneri.

Art. 7
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai programmi.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Persegue una politica di tutela ambientale, salvaguardando la vocazione agricola del territorio comunale.
7. Il Sindaco sovraintende al controllo e alla vigilanza urbanistica ed edilizia a mezzo degli uffici preposti, con gli strumenti previsti dalle leggi statali e regionali.

Art. 8
Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo delle attività produttive, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Promuove e sostiene un processo di sviluppo multifunzionale dell'agricoltura, nonchè la salvaguardia della tipicità di prodotti locali.
4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
5. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori/ lavoratrici dipendenti ed autonomi.

Art. 9
Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, commi 5,6,7 ed 8, della legge n.142 del 1990, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi, dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 10
Partecipazione decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 6 della legge n.142 del 1990.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tale fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 11
Pari diritti

1. Il Comune concorre alla promozione e allo sviluppo della cultura delle donne riconoscendo in essa uno dei valori fondanti la comunità.
2. Il Comune adotterà le misure necessarie, nell'ambito delle proprie competenze, per garantire la promozione di pari opportunità e di pari diritti fra l'uomo e la donna.
3. Il Comune s'impegnerà a scoraggiare, attraverso le proprie competenze, atti e manifestazioni di pensiero discriminanti l'appartenenza di genere, di sesso, di razza, di religione e di culture diverse da quella ufficialmente riconosciuta.

Art. 12
Albo Pretorio

1. Il Comune di Pegognaga ha un proprio albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. L'albo pretorio è situato nella sede municipale, in luogo accessibile al pubblico.
3. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.
4. Il messo comunale cura l'affissione degli atti e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE ELETTIVE

Art. 13
Dimissioni

1. Qualora non sia disposto altrimenti, la dichiarazione della decadenza da un determinato ufficio spetta allo stesso soggetto che ha proceduto alla nomina.
2. Le dimissioni, con esclusione di quelle da Consigliere comunale, devono essere presentate per iscritto al Sindaco, il quale è tenuto a comunicarle all'organo che ha proceduto alla relativa nomina nella prima seduta successiva.
3. Ove non altrimenti disposto, le dimissioni hanno efficacia dal momento della surroga, la quale deve avvenire entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 14
Prorogatio

1. Coloro che sono nominati a tempo ad un pubblico ufficio, allorchè sia trascorso il tempo prefisso, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori, e comunque per un periodo di tempo non superiore ai giorni 45. E' fatta salva ogni altra specifica disciplina stabilita dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti.

Art. 15
Durata in carica degli Organi Collegiali

1. Negli organi collegiali la scadenza dei componenti è simultanea. Chi surroga un membro che per qualche motivo abbia cessato anzi tempo di far parte del collegio, rimane in carica solo fino a quando sarebbe durato il suo predecessore.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

INDIVIDUAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COMUNALI

Art. 16
Individuazione

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
3. La Giunta Comunale è organo di attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Sindaco nell'amministrazione dell'Ente.
4. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione del Comune, è il legale rappresentante dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, ed è Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.

Art. 17
Deliberazioni degli organi collegiali

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi.
2. Per gli atti di nomina di componenti di commissioni o di rappresentanti del Consiglio Comunale, di norma si procederà con voto limitato a un solo nominativo e risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, purchè non inferiori a due. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni consiliari concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da essa svolta.
4. Le sedute dal Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulati valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale. Quando si trova in uno dei casi di incompatibilità, il Segretario Comunale non partecipa alle sedute e viene sostituito in via temporanea dal Vice-Segretario.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco o da chi legittimamente lo sostituisce, dal Segretario o da chi legittimamente lo sostituisce.

CAPO II

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

Art. 18
Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri ed alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, nonchè la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nelle materie ad esso riservate dalla legge ed in particolare dall'art. 32 della legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo specificativo, ma non esaustivo, di quanto previsto dalla precitata normativa, in particolare è di competenza del Consiglio Comunale l'emanazione di atti fondamentali relativi ai seguenti oggetti:

a) Atti normativi

- statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni.
- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare.

b) Attività di programmazione annuale e pluriennale

- programmi;
- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione;
- eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici , ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi;
- piani finanziari di opere pubbliche;
- bilanci annuali e pluriennali;
- variazioni di bilancio e loro eventuale ratifica;
- conti consuntivi.

c) atti di decentramento

- tutti gli atti necessari alla istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini.

d) atti relativi al personale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- criteri generali per la formazione delle piante organiche e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti

- convenzioni fra Comuni e fra Comune e Provincia;
- atto di indirizzo finalizzato alla conclusione di accordo di programma in materia di competenza del Consiglio Comunale.

f) atti relativi ad acquisti, alienazioni di immobili, permute, concessioni ed appalti

- acquisti, permute, appalti ed alienazioni immobiliari, qualora non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio e che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di competenza di altri soggetti;
- accettazione di lasciti, donazioni ed eredità di beni immobili;
- concessioni di pubblici servizi.

g) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- determinazione in ordine alle modalità gestionali di pubblici servizi di nuova istituzione o alla modifica di quelli esistenti;
- costituzione di società di capitali, di aziende, istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
- affidamento di servizi o attività mediante convenzione, se non già previsto in altro atto fondamentale del Consiglio Comunale e comunque con esclusione di quelli a carattere continuativo.

h) atti relativi alla disciplina dei tributi

- istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

i) accensione di mutui e prestiti obbligazionari

- contrazione di mutui non previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario non prevista in altro atto fondamentale del Consiglio.

j) atti di nomina

- nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta;
- nomina del difensore civico.

k) atti elettorali e politico-amministrativi

- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
- definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge;
- surrogazione dei consiglieri;
- approvazione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
- nomina della commissione elettorale comunale;
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze.

l) ogni altro atto, parere o determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico – amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del consiglio.

Art. 19
Programma di governo

1. Nella prima seduta del Consiglio, convocata dopo la proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale. Il programma di governo viene sottoposto a votazione finale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, nel cui atto deliberativo di approvazione sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene a metà del mandato amministrativo e comunque non oltre il termine del terzo anno successivo alla data delle elezioni. Sarà compito del Sindaco e degli Assessori presentare al Consiglio relazione di illustrazione del programma svolto e delle azioni che intendono porre in essere sino alla scadenza del mandato.
5. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare o modificare , nel corso del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 20
Sessioni, convocazioni, presidenza

1. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza..
2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti allo Statuto, al bilancio di previsione ed al rendiconto del bilancio.
3. La convocazione del Consiglio, la definizione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare e la presidenza delle sedute sono di competenza del Sindaco.
4. In caso di richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei consiglieri, la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
5. Qualora nessuno degli Assessori abbia la qualifica di Consigliere, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Consigliere anziano.

Art. 21
Prima adunanza del Consiglio

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata, dal Sindaco neo-eletto, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione ed è presieduta dal Sindaco medesimo.
2. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 D.P.R. 16 maggio 1960 n.570.

3. Il Sindaco neo-eletto nella prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale, dopo aver prestato giuramento di fedeltà alla Costituzione, comunica i nominativi degli Assessori e del Vice-Sindaco.

Art. 22
Stato giuridico, diritti e doveri dei Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri rappresentano l'intera comunità, alla quale rispondono.
3. Il Consigliere anziano viene individuato con le modalità ed i criteri di cui all'art. 1 - comma 2 ter della legge 25 marzo 1993 n. 81. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.
4. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
5. La mancata partecipazione dei consiglieri a quattro sedute consecutive del Consiglio Comunale ovvero a sei sedute nel corso dell'anno solare, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere, con contestuale invio di avviso all'interessato che può far pervenire le proprie osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
6. Trascorso tale termine, il Consiglio esamina e infine delibera in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
7. Nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale potranno essere individuate le fattispecie delle cause giustificative delle assenze dei Consiglieri dalle sedute del Consiglio, ritenute valide.
8. La decadenza dalla carica di Consigliere per una delle cause previste dalla legge o dal presente Statuto, è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
9. Il Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Ha inoltre diritto di presentare interrogazioni, mozioni e interpellanze secondo le modalità disciplinate dall'apposito regolamento del Consiglio Comunale.
10. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

11. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento.
12. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge, nonchè all'uso delle informazioni di cui è venuto in possesso in forza della carica di Consigliere, nei limiti e nel rispetto della legge 675/1996.
13. Per il computo dei quorum per il funzionamento del Consiglio Comunale previsti dalla normativa vigente , si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco.
14. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
15. L'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale è trasmesso ai capogruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio. I testi delle deliberazioni, completi di tutta la documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale, sono a disposizione per la visione e consultazione da parte dei consiglieri, presso apposito ufficio, per 30 giorni con decorrenza da quello di trasmissione dell'elenco.

Art. 23
Gruppi Consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti.
2. A tal fine, entro 10 giorni dalla convalida degli eletti, i consiglieri devono comunicare a quale gruppo appartengono e, congiuntamente per ogni gruppo, il nome del Consigliere che svolge le funzioni di capogruppo e di chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. La comunicazione deve essere fatta al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, í gruppi si identificano con l'insieme dei consiglieri appartenenti alla stessa lista ed i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che all'interno di ogni gruppo abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. In caso di parità di voti, nei consiglieri più anziani d'età.
4. Qualsiasi variazione nella composizione del gruppo, successivamente intervenuta, deve essere comunicata nelle stesse forme.
5. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
6. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere la conferenza dei

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 24

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sulla attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, organismi associativi, funzionari pubblici, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.
6. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

Art. 25

Incarichi

1. Il Consiglio Comunale può incaricare uno o più consiglieri di riferire sopra oggetti che esigono indagini od esame speciale.

Art. 26

Regolamento interno

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale nelle materie di cui al Capo I e II del presente titolo, sono disciplinati da apposito regolamento comunale approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 27
Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed. impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 28
Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori determinato dal Sindaco, secondo le esigenze amministrative dallo stesso valutate, tra un minimo di due ed un massimo di sei.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè dotati dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 29
Nomina e prerogative

1. La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità di cui al precedente comma 2, non possono contemporaneamente

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, genitore adottivo e adottati.

4. Gli Assessori, nei casi di revoca o di dimissioni singole, cessano dalla carica dal momento dell'acquisizione al protocollo del relativo provvedimento.
5. Salvi i casi di revoca e dimissioni singole, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
6. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri membri.

Art. 30
Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.
4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
5. Con la stessa modalità del comma 4 del presente articolo, il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
6. Con l'atto di nomina della Giunta, il Sindaco stabilisce altresì l'ordine con il quale gli Assessori svolgeranno le funzioni di Vice Sindaco in caso di assenza o impedimento del medesimo.
7. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4°,5° e 6° possono essere modificate dal Sindaco, con provvedimento motivato.
8. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, le eventuali sostituzioni degli Assessori.

Art. 31
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore od ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
   a) propone al Consiglio i regolamenti;
   b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
   c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio.
   d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento.
   e) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato.
   f) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
   g) autorizza il Sindaco a nominare un direttore generale o a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
   h) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobiliari;
   i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
   j) provvede all'individuazione dei soggetti a cui conferire incarichi di assistenza legale, di consulenza professionale e tecnico, nel rispetto delle vigenti normative;
   k) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
   l) approva, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standard per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
   m) determina, su proposta del nucleo di valutazione, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
   n) approva il P.E.G. su proposta del direttore generale;
   o) approva, con funzioni di controllo, i verbali dei concorsi proclamandone i candidati dichiarati idonei;
   p) provvede all'individuazione dei soggetti destinatari di contributi e benefici economici, sulla base dei criteri e secondo le modalità dell'apposita regolamentazione;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

q) autorizza il Comune ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, compresi i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

Art. 32
Adunanza e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi legittimamente lo sostituisce.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
4. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 33
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè degli orari dei servizi periferici delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

lavorano.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 34

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:
   a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune, fatte salve le competenze del direttore, se nominato, e dei responsabili dei servizi, nonchè l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
   b) promuove e conclude accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, previa acquisizione, se necessaria, di atto di indirizzo della Giunta o del Consiglio Comunale;
   c) convoca i comizi per i referendum;
   d) adotta le ordinanze previste dalla legge quali contingibili ed urgenti e quelle da assumere in qualità di Ufficiale di Governo;
   e) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;
   f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
   g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
   h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale di sua competenza;
   i) rilascia le autorizzazioni di polizia amministrativa ed in generale adotta tutti gli atti affidatigli dalla legge quale Ufficiale di Polizia giudiziaria ed autorità locale di pubblica sicurezza;
   j) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei casi di emergenza o particolare gravità di cui all'art. 38 della legge n. 142/1990;
   k) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione alle attribuzioni della Giunta, del Segretario

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Comunale, del direttore generale e dei responsabili dei servizi;

l) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, previa deliberazione della Giunta Comunale, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

m) stipula, in rappresentanza dell'Ente, le convenzioni con altri Comuni e la Provincia ai sensi dell'art.24 della L. n.142/1990;

n) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco;

o) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, i rappresentanti del Comune presso Enti, società, aziende ed istituzioni.

2. Il Sindaco può altresì conferire delega ai Consiglieri Comunali nei limiti e con le modalità di cui all'art. 38 – comma 6 - della Legge n. 142/1990;

Art. 35
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società, a cui l'ente partecipa, tramite i rappresentanti legali delle stesse;

d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a cui il Comune partecipa svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 36
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) dispone la convocazione e stabilisce, di concerto con la Giunta Comunale, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale e lo presiede;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

d) dispone la convocazione della Giunta, la presiede e ne propone gli argomenti da trattare e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 37
Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie con delega a firmare atti aventi rilevanza esterna.

Art. 38
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore nominato dal Sindaco per l'esercizio di tutte le funzioni dello stesso in caso di assenza o impedimento temporaneo di questi. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le relative funzioni sono svolte dagli Assessori secondo l'ordine stabilito dal Sindaco ai sensi del precedente art. 30 comma 6.

Art. 39
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I

UFFICI E PERSONALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 40
Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
   a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
   b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
   c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
   d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
   e) esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
   f) istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
   g) valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello, avvalendosi, per i responsabili di settore o servizio, del nucleo di valutazione . La valutazione del Segretario e del Direttore generale è fatta dal Sindaco;
   h) incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate.

Art. 41
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi .
2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base delle esigenze dei cittadini, adeguando conseguentemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti e verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 42
Regolamento degli uffici e dei servizi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione dei servizi del Comune si articola in unità operative che sono, di norma, aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, denominate settori, come disposto dall'apposito Regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o a staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 43
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile del settore e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Capo II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 44
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata dei servizi tra i Comuni interessati.

Art. 45
Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di settore che allo stesso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 46
Funzioni del Direttore Generale

1. Le funzioni del Direttore Generale sono definite e specificate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

   a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

e) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

f) presiede le commissioni di concorso per i posti di categoria "D" e per le selezioni per le progressioni interne verticali ed orizzontali.

Art. 47
Responsabili di settore

1. I responsabili di settore sono nominati dal Sindaco secondo le modalità previste nel regolamento di organizzazione.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
4. Ai responsabili di settore sono attribuite, con riferimento ai servizi assegnati al settore di competenza, tutte le funzioni che la legge ed il regolamento di organizzazione demandano ai responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 51 – comma 3 bis della Legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il Sindaco può delegare ai responsabili di settore ulteriori funzioni non previste dalla legge e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 48
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità .

2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può inoltre provvedere, ai sensi dell'art.51, comma 5 della Legge 142/1990, alla copertura dei posti di responsabile di settore o di qualifiche di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato.

Art. 49
Collaborazioni Esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. La convenzione per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione deve stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 50
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art.45 del D.Lgs. 504/92.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 51
Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Art. 52
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi legalmente lo sostituisce.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale dell'Organo Regionale di Controllo o del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.
6. Il Segretario Comunale esercita altresì le seguenti funzioni:
   a) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili di settore e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
   b) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili di settore;
   c) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei settori.

Art. 53

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Vice Segretario Comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.
2. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO IV
I SERVIZI PUBBLICI
CAPO I
ENTI, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 54
I servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza, il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da tendere al necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

di esenzione totale o parziale.

8. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
9. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

Art. 55
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 56
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:
   a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco, salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
   b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
   c) al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'azienda. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, aziende,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

istituzioni e società nonchè coloro che sono in lite con l'azienda nonchè i titolari, i soci, limitatamente ai responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

4. Le dimissioni del Presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. L'organizzazione e il funzionamento dell'azienda sono disciplinati, con proprio regolamento dell'azienda stessa.
7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 57
Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito, con l'atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 56 per le Aziende Speciali.
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria , assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 58
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti con specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare periodicamente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 59
Revoca organi Aziende Speciali ed Istituzioni

1. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione delle Aziende Speciali e delle Istituzioni possono essere revocati dal Sindaco d'ufficio o su proposta motivata di un quinto

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dei Consiglieri comunali assegnati. Per quanto riguarda il Presidente, la revoca può essere proposta anche dal Consiglio di Amministrazione.

2. Contestualmente al provvedimento di revoca, che deve contenere cause apprezzabili e giustificate, il Sindaco procede alla nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Sindaco, nel caso di revoca del Presidente, provvede immediatamente alla nomina del nuovo responsabile.
3. Le modalità della revoca sono altresì disciplinate dai regolamenti previsti per l'Azienda Speciale e per le Istituzioni.

TITOLO V
CONTROLLO INTERNO

CAPO I

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE ED ECONOMICO DI GESTIONE

Art. 60
Servizi di controllo interno

1. Ai sensi dell'art. 1 e seguenti del Dec. Legs. 30 luglio 1999 n. 286, sono istituiti i seguenti servizi di controllo interno:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
b) controllo interno di gestione, con il compito di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
c) valutazione delle prestazioni degli incaricati dell'area delle posizioni organizzative;
d) valutazione e controllo strategico al fine di verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli atti di indirizzo degli organi politici.

2. Le funzioni e le modalità di espletamento dei servizi di controllo interno sono disciplinate dall'apposita regolamentazione.

Art. 61
Controllo finanziario e contabile

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere al collegio dei revisori specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare, riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 62
Revisori del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile, nonchè i parenti, i coniugi e gli affini del tesoriere e dei consiglieri comunali entro il quarto grado.
3. La cancellazione o la sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti o dagli albi professionali è causa di decadenza dall'ufficio di revisore del conto.
4. L'incarico di revisore non può essere conferito al difensore civico, a membri del Comitato Regionale di Controllo, a dipendenti della Regione Lombardia, delle Provincie e delle comunità montane comprese nella Regione.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
6. Ai sensi dell'art. 101 del Dec. Legs. n. 77/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, i componenti dell'organo di revisione durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE

Capo I

FORME COLLABORATIVE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 63
Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 64
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero la esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 65
Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra enti per realizzare e gestire i servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste negli articoli precedenti.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal comma 2 dell'articolo 64, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 66
Unione di Comuni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 63 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi

Art. 67
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
   a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
   b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
   c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Quando sull'oggetto dell'accordo di programma vi sia competenza primaria o prevalente del Comune di Pegognaga, compete al Sindaco l'iniziativa per la promozione e la formale approvazione del medesimo.
4. Quando l'opera, l'intervento o il programma da realizzare rientrino tra le materie attribuite alla competenza del Consiglio o della Giunta Comunale, prima della formale sottoscrizione o approvazione, il Sindaco dovrà acquisire preventivo atto di indirizzo dai predetti organi collegiali, se ciò non è contenuto in altro atto fondamentale già adottato.
5. A conclusione del procedimento, il Sindaco definisce e sottoscrive l'accordo raggiunto in conformità agli indirizzi espressi se necessari, dal Consiglio o dalla Giunta.

Titolo VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 68
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini/e all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini/e, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 69
Interventi nel procedimento amministrativo

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.
3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:
   a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
   b) presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nè ai procedimenti tributari.
5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimenti derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

di adottare provvedimenti cautelari.

6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.
7. Il Comune in conformità alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 70
Interrogazioni

1. I cittadini/e, le associazioni. i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile del settore a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta.

Art. 71
Petizioni e istanze

1. Tutti i cittadini/e possono rivolgersi, singolarmente o in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento per la partecipazione popolare determina la procedura della petizione , i tempi,le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente , il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

della petizione . Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 72
Proposte

1. I cittadini/e singoli o associati possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi. Il Sindaco le trasmette entro i 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati .
2. L'organo competente deve sentire i proponenti della iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
   a) revisione dello statuto;
   b) tributi e bilancio;
   c) espropriazione per pubblica utilità;
   d) designazioni e nomine.

Art. 73
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha la possibilità di presentare proposte, in via consultiva, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione , assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 74
Principi Generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini/e attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 75, 1'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 75
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini/e anche su base di quartiere.
2. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
3. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi consultivi determinando: requisiti per l'adesione e composizione degli organi di direzione.
4. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nella materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 76
Convenzioni

1. Il Comune può stipulare con le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà sociale convenzioni per prestazioni inerenti servizi a carattere di solidarietà.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 77
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria, che tecnico-professionale e organizzativo, secondo le norme previste nell'apposito regolamento.

Art. 78
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 79
Consultazioni

1. Il Comune può consultare, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre forme economiche e sociali.

Capo III

REFERENDUM

Art. 80
Referendum

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, alle attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio o dalla Giunta.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco, su iniziativa del Consiglio Comunale assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il Segretario Comunale decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.
5. Il Segretario Comunale può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione di quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
6. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
7. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
8. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà dei cittadini aventi diritto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
9. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
10. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta, entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione, le determinazioni conseguenti.
11. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie consultive dovrà essere adeguatamente motivato.
12. Le norme dello statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.
13. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Capo IV

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 81
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti e aziende dipendenti.
2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.
3. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardino, con chiarezza, inequivocità e completezza.
4. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

Art. 82
Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini/e, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini/e singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'amministrazione Comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini/e, nel rispetto dei principi sopra enunciati, fermo restando il dovere di garantire il rispetto della legge 31

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dicembre 1996 n. 675.

Capo V

DIFENSORE CIVICO

Art. 83
Nomina

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico quale garante dell'imparzialità e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Comune di Pegognaga ricerca forme di collaborazione con altri Comuni ed Enti locali per l'istituzione o l'utilizzo in forma associata del difensore civico.
3. In caso di gestione in forma associata dell'ufficio del difensore civico, le modalità di elezione e le prerogative del medesimo saranno disciplinate, a modifica delle disposizioni contenute nel presente articolo e negli articoli successivi, dall'apposita convenzione da stipularsi tra gli Enti aderenti. La convenzione dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'approvazione delle presenti norme statutarie.
4. Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella dell'insediamento della nuova amministrazione.
5. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
6. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 84
Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa, preferibilmente in possesso di laurea.
2. Non può essere nominato difensore civico:
   a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle unità sanitarie locali;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma 2 . La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 85
Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico, fatto salvo il caso di istituzione dell'ufficio in forma associata, ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, dotati di attrezzature d'ufficio e di quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini/e singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo. agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. Se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, l'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione. Il difensore civico, può altresì chiedere il riesame delle decisioni qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
7. Tutti i responsabili di servizio e settore sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
8. Al difensore civico compete altresì l'esercizio delle funzioni di controllo di legittimità sulle deliberazioni di Consiglio e di Giunta Comunale nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 17 – commi 38 e 39 – della legge 15 maggio 1997 n. 127.

Art. 86
Rapporti con il consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art. 87
Indennità di funzione

1. Al difensore civico compete un'indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale all'atto della nomina, oppure, in caso di istituzione dell'ufficio in forma associata, in sede di approvazione della convenzione tra gli Enti aderenti.

TITOLO VIII

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 88
Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalla legge e dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.
3. I regolamenti, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, sono pubblicati per ulteriori quindici giorni all'albo pretorio comunale al fine di consentirne una più ampia conoscenza.

Art. 89
Modifiche allo Statuto

1. Le deliberazioni di modifica o revisione dello Statuto, sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 4, comma 3°, della legge 142/1990.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno cento cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Ogni iniziativa di revisione statuaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata. se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, il quale resta in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo testo.
5. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 90
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti allo Statuto ed ai regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n.142, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative, fatto salvo termini

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

diversi previsti dalle leggi medesime.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 125, 127 e 289 del T.U. legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915 n. 148.

Art. 91
Entrata in vigore

1. Lo Statuto e sue eventuali modifiche, entrano in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge e secondo le modalità presentate dall'art. 4 comma 4° della Legge 142/1990.
2. Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione relativa alla sua entrata in vigore.
3. La Giunta Comunale promuove le iniziative più idonee, per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte di tutti i cittadini.